

Cancelli elettrici

Responsabilità ed obblighi di legge

Premesso che:

- in Italia è stata recepita la direttiva europea 89/106/CEE dal DPR 246/93 che si applica ai prodotti da costruzione e prevede una serie di requisiti essenziali di sicurezza e di adempimenti burocratici che devono essere rispettati dai produttori, nel caso in esame, della famiglia di prodotto “porte e cancelli industriali commerciali e da garage”
- in data 1° maggio 2004 è entrata in vigore la norma armonizzata UNI EN 13241-1/2004 (Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo). A partire da tale data la Marcatura CE dei cancelli diventa volontaria, per un periodo transitorio di 1 anno
- con il DPR 12/07/2005 la succitata norma è stata inserita nell’elenco delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione conformi alla Direttiva 89/106/CEE
- la legge italiana N° 62 del 18 aprile 2005 che modificava il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, applicabile nei luoghi di lavoro, oggi integrato nel D.Lgs 81/08, prevede nella sostanza, che entro l’11 novembre 2005 i datori di lavoro debbano adeguare ai requisiti minimi di sicurezza tutte le attrezzature di lavoro (nel caso in esame i cancelli),

dal maggio 2005 è scaduto il periodo transitorio per il graduale adeguamento alle normative europee sulla marcatura CE di porte e cancelli. È quindi vietato immettere sul mercato porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, sprovvisti di regolare marcatura CE. Per immissione sul mercato si intende anche l’automazione elettrica di un cancello manuale.

L’obbligo di marcatura CE implica l’assunzione di responsabilità da parte del costruttore (l’installatore nel caso che l’automazione elettrica venga effettuata su cancello manuale), il quale dichiara la conformità del prodotto alle direttive europee. Nel caso di porte e cancelli la norma generale di riferimento è la UNI EN 13241-1, che consente al produttore di godere della presunzione di conformità alle seguenti direttive:

- Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE, recepita in Italia dal DPR 246 del 21/04/93 modificato dal DPR 499 del 1997 (per tutte le tipologie di porte e cancelli);
- Direttiva Macchine 98/37/CE (per porte e cancelli motorizzati);
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CE (per porte e cancelli motorizzati).

La marcatura CE apposta sul prodotto, indica che tutti gli obblighi di legge in materia sono stati correttamente soddisfatti e documentati nel Fascicolo Tecnico e nella Dichiarazione di Conformità.

Si consideri l’esempio di un cancello automatico: **la responsabilità di eventuali danni a persone o cose provocati dal cancello stesso, ricade in primo luogo, nel caso in esame, sull’amministratore di condominio che a sua volta potrà chiamare direttamente in causa l’installatore**, perché è quest’ultimo che ha messo in opera la macchina, assemblando vari elementi elettromeccanici (motore, cancello, dispositivi di segnalazione e protezione, ecc.) in una configurazione finale che non è mai un prodotto di serie, bensì ogni volta una nuova macchina in un nuovo contesto.

Pertanto l’amministratore di condominio deve affidare i lavori di installazione e manutenzione periodica del “cancello automatico” esclusivamente a tecnici qualificati, che sono tenuti ad operare in maniera professionale nel rispetto dei seguenti punti:

- **Eseguire i lavori “a regola d’arte”** utilizzando componenti adeguati (a loro volta marchiati CE) nel rispetto dei requisiti della UNI EN 12453:2002;
- **Effettuare, sul prodotto finito, tutti i collaudi** necessari per verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e limitazione delle forze, in base alla norma UNI EN 12445:2002;
- **Redigere il Fascicolo Tecnico** che comprende tutta la documentazione tecnica, la descrizione dei provvedimenti adottati per mettere in sicurezza la macchina ed infine i rapporti di prova (inclusi i rapporti di misura delle forze);

- **Redigere e sottoscrivere la Dichiarazione di Conformità CE**, da rilasciare al cliente;
- **Compilare e rilasciare al committente** una copia del Registro di Manutenzione Periodica e dei Manuali d'uso;
- **Apporre indelebilmente la marcatura CE** sul prodotto (mediante targhetta metallica o altro).

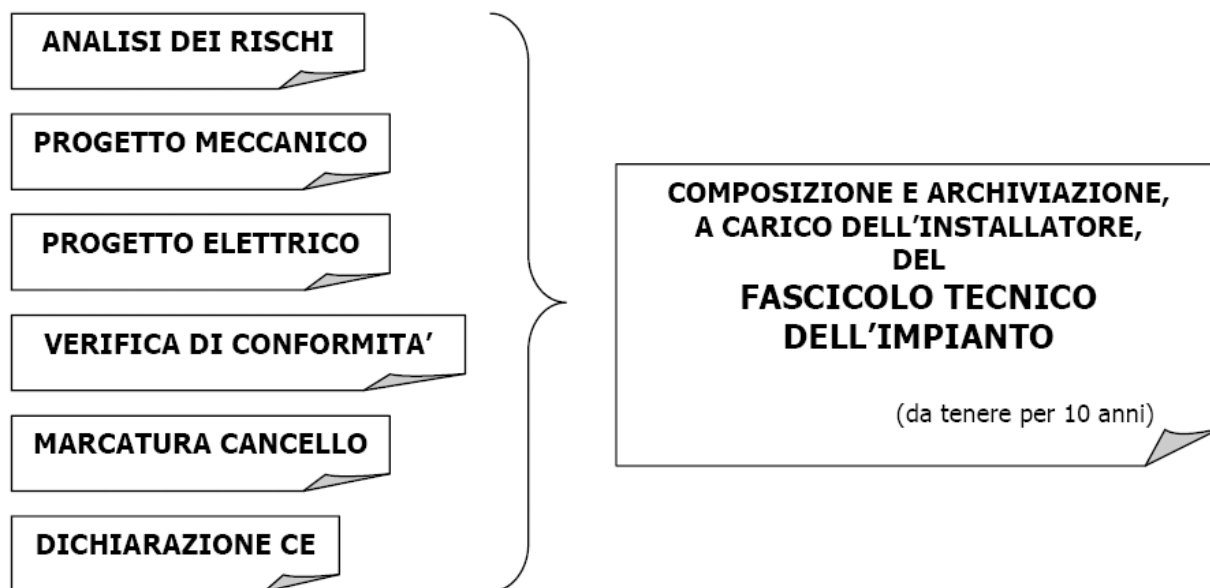
Anche dal punto di vista meccanico, e non solo elettrico, devono essere applicate le prescrizioni delle norme UNI, a questo proposito si raccomanda, prima di commissionare definitivamente la costruzione del cancello, di operare il coordinamento tra l'installatore elettrico ed il costruttore meccanico del cancello, affinché vengano rispettate tutte le prescrizioni meccaniche previste dalla legislazione tecnica vigente. Anche nel caso di inserimento dell'automazione elettrica su un cancello esistente, le prescrizioni meccaniche previste dalla legislazione tecnica vigente, dovranno essere rispettate.

In particolare si sottolinea che:

1. i cancelli automatizzati e/o acquistati dopo il 1° Maggio 2005 devono essere marcati CE e rispettate tutte le direttive ad essi applicabili.
2. per i cancelli automatizzati e/o acquistati dopo il 1° Maggio 2005 che non sono stati marcati CE dal costruttore, è diritto dell'Amministratore richiedere la dichiarazione di conformità e la marcatura CE
3. i cancelli per i quale si prevede la sostituzione dell'automazione, devono essere marcati CE e rispettate tutte le direttive ad essi applicabili.
4. i cancelli automatizzati e/o acquistati dopo il 21/09/96 e prima del Maggio 2005 che hanno subito modifiche costruttive che non rientrano nell'ordinaria o straordinaria manutenzione devono essere marcati CE in quanto vengono considerati come nuovi. Per modifica strutturale si intende la modifica meccanica del cancello.
5. cancelli automatizzati dopo il 21/09/96 e prima del Maggio 2005 che non avendo subito modifiche non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione non presentano il marchio CE: questi cancelli, in base alla L. 62 del 18/04/2005, devono essere adeguati ai requisiti minimi di sicurezza indicati dal D.L.gs 81/08 (facendo riferimento alle norme UNI EN 12445 e UNI EN 12453 che in sostanza ti consentono alla fine dell'adeguamento di marcare CE il cancello)

Infine si ricorda l'obbligo da parte degli Amministratori di far eseguire periodicamente i controlli di sicurezza elencati nel Registro di Manutenzione del cancello automatico (in base al D.L.gs 81/08 in relazione alle macchine), riportando i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e modifica, compresa la misurazione delle forze di impatto e schiacciamento generate dalla chiusura stessa.

L'INSTALLATORE PER OGNI IMPIANTO DEVE ESEGUIRE



L'INSTALLATORE PER OGNI IMPIANTO DEVE CONSEGNARE AL COMMITTENTE

